



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 giugno 2007 (12.06)  
(OR. en)**

**10676/07**

**FISC 98**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea  
Data: 8 giugno 2007  
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante  
Oggetto: Comunicazione della Commissione al Consiglio in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (aliquote d'imposta differenziate per la benzina erogata da distributori che dispongono di attrezzature speciali)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 307 definitivo.

All.: COM(2007) 307 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.6.2007  
COM(2007) 307 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

**in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio  
(aliquote d'imposta differenziate per la benzina erogata da distributori che dispongono  
di attrezzature speciali)**

## **1. INTRODUZIONE**

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio<sup>1</sup> che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (in appresso: "la direttiva sulla tassazione dell'energia" o "la direttiva"), oltre a quanto disposto dalla direttiva, in particolare agli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri (che ne abbiano fatto domanda) ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni sulla base di considerazioni politiche specifiche.

La Commissione esamina la richiesta. Successivamente presenta una proposta al Consiglio, oppure lo informa dei motivi per i quali non ha proposto l'autorizzazione della misura di cui trattasi.

Nel quadro più ampio del riesame delle deroghe che ai sensi della direttiva sulla tassazione dell'energia scadono alla fine del 2006, la Danimarca ha presentato una richiesta di autorizzazione ad applicare, a partire dal 2007 e per un periodo di due anni, aliquote di accisa differenziate tra la benzina erogata da distributori dotati di un sistema di recupero dei vapori di benzina e la benzina erogata da altri distributori, assicurando comunque che tali aliquote siano conformi agli obblighi imposti dalla direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa. La lettera è stata protocollata dalla Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale<sup>2</sup>.

La presente comunicazione intende informare il Consiglio dei motivi per i quali la Commissione non propone l'autorizzazione richiesta.

## **2. SINTESI DELLA RICHIESTA**

La Danimarca vorrebbe applicare un'aliquota di accisa differenziata per la benzina erogata da tutti i distributori dotati di un sistema di recupero dei vapori di benzina e la benzina erogata dagli altri distributori nel rispetto degli obblighi imposti dalla direttiva, in particolare delle aliquote minime di accisa.

Scopo della misura è mantenere l'incentivo per i distributori a dotarsi di un dispositivo di recupero dei vapori di benzina che limiti la diffusione dei composti organici volatili nell'atmosfera, con conseguente beneficio per l'ambiente.

La richiesta prevede come data di scadenza il 31 dicembre 2008.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). Direttiva modificata da ultimo dalle direttive 2004/74/CE e 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 87 e pag. 100).

<sup>2</sup> Lettera protocollata il 13 novembre 2006.

### 3. IL CONTESTO DELLA RICHIESTA

La deroga concessa alla Danimarca risale al 1995<sup>3</sup> ed è stata prorogata per l'ultima volta nel 2001<sup>4</sup>. Nel 2003 essa è stata integrata nella direttiva sulla tassazione dell'energia per scadere alla fine del 2006.

Nella Comunicazione del giugno 2006 *Riesame delle deroghe di cui agli allegati II e III della direttiva 2003/96/CE del Consiglio che scadono entro la fine del 2006* (in appresso: "la comunicazione del giugno 2006")<sup>5</sup> la Commissione ha affermato che la misura poteva essere servita all'inizio per incoraggiare l'installazione di attrezzature speciali, ma che era logico che la deroga dovesse essere gradualmente eliminata dopo un certo periodo di tempo. Secondo il parere della Commissione, a partire dal 2007 la deroga non avrebbe più dovuto essere prorogata.

Benché la Commissione non abbia proposto il rinnovo di nessuna delle deroghe contenute negli allegati II e III della direttiva, essa ha spiegato che gli Stati membri potevano presentare una richiesta a norma dell'articolo 19 della direttiva qualora ritenessero che un'altra deroga fosse necessaria in base a considerazioni politiche specifiche.

### 4. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ritiene che il controllo dei composti organici volatili (COV) emessi durante il rifornimento dei veicoli costituisca, in generale, una misura utile a favore dell'ambiente. Questo punto è stato di recente confermato dagli obiettivi fissati dalla direttiva 2001/81/CE<sup>6</sup>. Inoltre, nell'ambito di una nuova proposta legislativa sulla qualità della benzina e del carburante diesel nonché come misura di protezione ambientale, la Commissione ha espresso la volontà di presentare a breve termine un'altra proposta finalizzata a garantire il recupero dei vapori di benzina in tutta l'UE<sup>7</sup>.

Per questi motivi alla Danimarca è stata per la prima volta concessa una deroga nel 1995, che è stata successivamente prorogata e dovrebbe scadere nel 2006 (cfr. sopra). Secondo i dati forniti, dall'introduzione del regime hanno installato il dispositivo speciale 1 802 distributori su un totale di 1 843, ossia il 97%. L'effetto positivo della misura non è stato lineare negli 11 anni di applicazione dell'aliquota differenziata. L'impatto è stato decrescente negli ultimi sei anni, nei quali solo 180 distributori hanno installato il dispositivo, mentre 41 ne sono rimasti sprovvisti. Nel 2006 solo 15 distributori si sono dotati del sistema di recupero rispetto a 437 nel 1996. Sembrerebbe pertanto che la deroga abbia pressoché esaurito il suo impatto.

Tenendo conto della situazione attuale in Danimarca, quale sopra descritta, la misura non sembra più essere proporzionata all'obiettivo, che è rimasto invariato.

---

<sup>3</sup> Decisione 95/585/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995.

<sup>4</sup> Decisione 2001/224/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23).

<sup>5</sup> COM(2006) 342 del 30 giugno 2006 - Riesame delle deroghe di cui agli allegati II e III della direttiva 2003/96/CE del Consiglio che scadono entro la fine del 2006.

<sup>6</sup> Direttiva 2001/81/CE, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22).

<sup>7</sup> Cfr. COM(2007) 18 def./2, pag. 8.

Per quanto riguarda i distributori che dispongono già del sistema di recupero e considerato il lasso di tempo trascorso dalla concessione originaria della deroga, nella maggior parte dei casi i costi dell'investimento sono già stati ammortizzati. La misura chiesta della Danimarca, consistente nell'applicazione di un'aliquota di accisa inferiore a quella nazionale normale per la benzina erogata da tutti i distributori dotati di un dispositivo di recupero dei vapori, comporterebbe pertanto un beneficio ingiustificato per un gran numero di distributori che ne dispongono già attualmente. A tale riguardo la misura non può più essere giustificata dall'obiettivo summenzionato.

Dalle considerazioni che precedono emerge inoltre che la misura è sproporzionata in quanto l'obiettivo in questione è ora incentrato sull'attrezzatura del piccolo numero di distributori rimanenti (41), ossia consiste nel mantenere un incentivo corrispondente a loro favore.

## 5. CONCLUSIONE

Pur riconoscendo la fondatezza della giustificazione ambientale relativa al controllo dei COV emessi durante il rifornimento dei veicoli<sup>8</sup>, la Commissione ritiene che le argomentazioni presentate dalla Danimarca non possano più giustificare la necessità di derogare ulteriormente dalle norme comunitarie sull'armonizzazione delle accise previste dalla direttiva 2003/96/CE.

Se la Danimarca ritiene che sia ancora necessario il sostegno a favore dell'installazione dei dispositivi di recupero nei distributori, e purché rispetti integralmente la normativa comunitaria<sup>9</sup>, essa può ricorrere a mezzi di natura e portata più appropriate e che non comportino un'esenzione anomala dalle imposte armonizzate.

Sulla base di tale conclusione, la Commissione **non propone l'autorizzazione richiesta**.

---

<sup>8</sup> Cfr. il primo paragrafo della valutazione della Commissione e i relativi riferimenti.

<sup>9</sup> Compresa le norme sugli aiuti di Stato.